

Codice A2203A

D.D. 9 settembre 2025, n. 1203

Approvazione dello schema di contratto per l'affidamento delle attività di gestione della procedura di erogazione dei "Buoni Domiciliarità " a seguito della proroga di ulteriori 12 mesi previsto ai sensi del PR FSE Plus OS K. Bilancio finanziario gestionale 2025-2027, riduzione degli impegni sui cap. 170554, 170556 e 170558 e contestuali impegni con movimenti delegati di complessivi euro 414.073,66 (o.f.i.) sui ...



ATTO DD 1203/A2203A/2025

DEL 09/09/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A22000 - WELFARE

A2203A - Politiche per le pari opportunità , diritti ed inclusione, progettazione ed innovazione sociale

OGGETTO: Approvazione dello schema di contratto per l'affidamento delle attività di gestione della procedura di erogazione dei "Buoni Domiciliarità " a seguito della proroga di ulteriori 12 mesi previsto ai sensi del PR FSE Plus OS K. Bilancio finanziario gestionale 2025-2027, riduzione degli impegni sui cap. 170554, 170556 e 170558 e contestuali impegni con movimenti delegati di complessivi euro 414.073,66 (o.f.i.) sui cap. 110422, 110424 e 110426. CUPJ69G25000180009 - CIG B7A0CCF9C3

Vista la D.D. n. 2701 del 29.12.2022 recante "Approvazione schema di contratto per l'affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività inerenti la gestione della procedura di erogazione del "Buono Domiciliarità" previsto ai sensi del PR FSE Plus OS K. Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, anni 2023, 2024 e 2025: accertamenti di complessivi euro 665.863,25 sui capitoli di entrata europeo 28607 e statale 21638, annualità 2023, 2024 e 2025; contestuali impegni di spesa con movimenti delegati di euro 812.028,34 o.f.i. sui capitoli di spesa europeo, statale e regionale 110422, 110424 e 110426, annualità 2023, 2024 e 2025";

vista la D.D. n. 1361 del 21.06.2023 recante "Adeguamento della tariffa di congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A. ai sensi della D.G.R. n. 21-6536 del 20.2.2023. Modifica degli importi per la gestione della procedura di erogazione, da parte di Finpiemonte S.p.A., del "Buono Domiciliarità" previsto ai sensi del PR FSE Plus 21 – 27 – Os. K. Bilancio finanziario gestionale 2023-2025, anni 2023, 2024 e 2025: accertamenti vari sui capitoli di entrata europeo 28607 e statale 21638, annualità 2023, 2024 e 2025 di complessivi euro 107.823,09 e impegni di spesa con movimenti delegati di euro 131.491,60 o.f.i. sui capitoli di spesa europeo, statale e regionale 110422, 110424 e 110426, annualità 2023, 2024 e 2025. Modifica alla DD n. 2701 del 29.12.2022. CUP n. J69G22005390009";

preso atto che con la determinazione sopra citata si provvede ad adeguare la tariffa oraria media pari ad euro 61,044 così come stabilito dalla D.G.R. n. 21-6536 del 20.2.2023 che integra la D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018 "Approvazione della metodologia per la valutazione della congruità

dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.a. (art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)" e dalla determinazione n. 80 del 24.02.2023 che integra la D.D. n. 43 del 27 febbraio 2018 con cui è stato adottato il documento recante la "Definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A. in qualità di soggetto in-house ai sensi dell'art 192, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.";

visto il contratto di affidamento firmato il 25.7.2023 (rep n. 406 del 29 agosto 2023) con il quale si definiscono le attività in capo a Finpiemonte :

- *acquisizione delle domande di rimborso (DdR) e della documentazione di rendicontazione annessa tramite la piattaforma dedicata;*

- *l'esame istruttorio delle domande di rimborso e della documentazione di rendicontazione annessa che prevede:*

- *la verifica della dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio integrante la DdR, appurandone la completezza e coerenza con i dati di cui ai punti successivi;*
- *la verifica del contratto (di lavoro o di prestazione di servizi) tra richiedente/beneficiario e soggetto erogante il servizio di assistenza, appurandone la vigenza e la coerenza dei dati con i cedolini di pagamento / fatture di spesa;*
- *verifica dei giustificativi di spesa (ricevute versamenti contributivi/fatture, ecc..), appurandone la coerenza con i dati del contratto e della dichiarazione;*
- *verifica dell'assenza sulla "piattaforma telematica dedicata" di elementi ostativi al pagamento derivanti da controlli automatici derivanti dall'incrocio con altre banche dati o segnalazioni pervenute da parte degli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali;*
- *segnalazioni al settore regionale affidante di eventuali anomalie nelle DdR (documentazione errata o mancante ecc..) non sanate nei tempi indicati da parte del richiedente;*
- *erogazione del controvalore economico dei Buoni a seguito dell'avvenuta validazione delle DdR;*
- *registrazione contabile delle liquidazioni;*
- *monitoraggio trimestrale delle richieste di rendicontazione pervenute e segnalazione al settore regionale affidante di mancate rendicontazioni per un periodo superiore a quello consentito dall'Avviso.*
- *trasmissione ai beneficiari degli eventuali provvedimenti di revoca emanati da Regione Piemonte e gestione dei recuperi.*

- *Finpiemonte, in fase di validazione della rendicontazione, svolge attività volta a verificare, anche attraverso l'incrocio con i dati in possesso di altre Amministrazioni, la veridicità delle dichiarazioni presentate dai richiedenti.*

- *Ai sensi dell'art. 11 della Convenzione Quadro, la Regione affida a Finpiemonte i controlli sulle singole operazioni finanziate, secondo le modalità e tempistiche definite per le misure finanziate da risorse di derivazione europea, nell'ambito del Sistema di Gestione e Controllo.*

- *Ai sensi dell'art. 12 della Convenzione Quadro, Finpiemonte informa i beneficiari circa l'esito dei controlli effettuati e, con frequenza semestrale, trasmette al Settore affidante una relazione sui controlli effettuati sulle operazioni finanziate e sull'esito degli stessi.*

- *Finpiemonte, nel caso di perdita di requisiti essenziali oppure di insorgenza di elementi di incompatibilità nell'erogazione del Buono, avvia la procedura di revoca e procede con l'attivazione delle misure per il recupero di quanto, eventualmente, indebitamente percepito dal destinatario*

secondo le modalità indicate nell'Avviso pubblico per l'attuazione della misura.

- Ai sensi dell'art. 7 della Convenzione Quadro, Finpiemonte redige su base semestrale una relazione sull'andamento delle attività affidate, evidenziando eventuali criticità e comunicando le misure eventualmente già adottate o che intende adottare per rimuovere le situazioni critiche rilevate.

- Finpiemonte si impegna a raccogliere e trasmettere i dati relativi alle attività affidate in formato elettronico ai fini del monitoraggio previsto nell'ambito del Sistema di Gestione e Controllo del PR Piemonte FSE + 21 – 27.

vista la D.G.R. n. 21-987/2025/XII recante “ PR FSE+ 2021-27 - Priorita' III - Inclusione sociale - OS K). Disposizioni in materia di proroga di ulteriori 12 mesi della validità dei “Buoni Domiciliarità” di cui alla D.G.R. n. 27-6320 del 22.12.2022 e s.m.i. avente ad oggetto «Atto di indirizzo relativo alla misura di “Rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente correlato all'acquisto di servizi di cura e di assistenza domiciliare”. Spesa complessiva di euro 12.758.400,00 sui capitoli 170554, 170556 e 170558 del bilancio 2025-2027 (annualità 2025-2026)».

Preso atto che i destinatari della “proroga”, alla data del 04/04/2025, risultano essere 1.513, numero sensibilmente inferiore rispetto al dato iniziale autorizzato dalla D.G.R. sopra citata e che, tale elenco costituisce un dato in continua evoluzione, a seguito dell'intervenire di situazioni di revoca, decessi, ecc...;

considerato che le attività di erogazione dei buoni domiciliarità sono state espletate nella gestione dei cinque sportelli precedenti da Finpiemonte S.p.A. società “in house providing”, in conformità alla “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.”, approvata con D.G.R. n. 27-5128 del 27 maggio 2022 ed alla normativa di “in house providing” (art. 192 D.lgs. n. 50/2016), la Direzione regionale Welfare intende avvalersi di Finpiemonte S.p.A. per la prosecuzione di tali attività per la proroga di 12 mensilità dei buoni;

Considerato che Finpiemonte S.p.A.:

- è una società controllata dalla Regione Piemonte ed opera in regime di “in house providing” ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016;
- è soggetta a controllo analogo da parte della Regione Piemonte secondo le modalità previste dalle linee guida approvate con D.G.R. 21-2976 del 12 marzo 2021 e rispetta le condizioni di cui all'art. 12 della Direttiva 2014/24/UE;
- persegue esclusivamente finalità di pubblico interesse e, nel quadro della politica di programmazione regionale, grazie a una consolidata conoscenza del tessuto economico-sociale regionale, svolge attività strumentali alle funzioni della Regione;
- dispone di strumenti di controllo e garanzia quali l'applicazione delle norme sulla trasparenza, pubblicità e anticorruzione, previste dalla Legge n. 241/90 e s.m.i. e dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. nonché di un adeguato sistema di contabilità analitica.

Posto che, in base all'art. 7, co. 2, del D. Lgs. n. 36/2023, è possibile procedere all'aggiudicazione diretta di un servizio ad una società in house, nel rispetto dei principi previsti dagli artt. 1, 2 e 3 del medesimo decreto;

Rilevato di dover procedere, al fine di attestare il rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2, 3 del D. Lgs. n. 36/2023 sopra richiamato:

- a. alla valutazione sulla congruità economica dell'offerta avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione;
- b. a motivare il mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

Ritenuto che:

- con riferimento al punto a), la congruità viene valutata rispetto ai massimali di cui alla vigente normativa regionale;
- con riferimento al punto b), la scelta di avvalersi dei servizi in house di Finpiemonte s.p.a. è giustificata dal fatto che l'opzione di mercato determinerebbe una maggiore onerosità per gli uffici regionali nella collaborazione con un soggetto privo del patrimonio di relazioni istituzionali e conoscenze finanziarie ed amministrative possedute Finpiemonte s.p.a.;
- relativamente al beneficio in termini di efficienza, economicità e qualità del servizio offerto si evidenziano le considerazioni già espresse nei punti precedenti relativamente:
 - a. alla consolidata e profonda conoscenza dell'organizzazione regionale, delle sue procedure, degli strumenti e delle strategie;
 - b. al perseguimento esclusivamente di finalità di pubblico interesse e, grazie a una consolidata conoscenza del tessuto economico-sociale regionale, allo svolgimento di attività strumentali alle funzioni della Regione;
 - c. alla disponibilità di adeguati strumenti di controllo e garanzia.

Posto che:

- con la D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018, la Giunta regionale ha approvato una metodologia comune di comparazione dei costi/corrispettivi preordinata alla valutazione di congruità a cui devono attenersi le direzioni regionali affidanti negli affidamenti in regime di "in house providing" in favore di Finpiemonte s.p.a.;
- con la D.D. n. 43 del 27/02/2018 è stato adottato il documento contenente la definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte s.p.a., in attuazione della D.G.R. succitata;
- con D.G.R. n. 27-5128 del 27 maggio 2022 è stata approvata la nuova "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.", sottoscritta dalle parti in data 14/07/2022;
- con D.G.R. n. 33-5720 del 30/09/2022 è stato approvato lo Schema di Contratto tipo per gli affidamenti a Finpiemonte S.p.A.;
- con la D.G.R. n. 21-6536 del 20/02/2023 la metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A. di cui alla sopra citata D.G.R. 16 febbraio 2018, n. 2-6472 è stata integrata prevedendo l'adeguamento del valore monetario della tariffa media giornaliera prevista per le attività connesse alla gestione e/o controllo delle forme di sostegno riconducibili all'Assistenza rimborsabile e alle Sovvenzioni secondo l'indice dei prezzi al

consumo (FOI) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392;

- in attuazione della predetta D.G.R. n. 21-6536 del 20/02/2023, con D.D. n. 80/A1000A/2023 del 24 febbraio 2023, come rettificata dalla D.D. n. 91/A1000A/2023 del 28/02/2023, si è provveduto ad adeguare il valore monetario della tariffa media giornaliera da applicare a tutte le attività svolte da Finpiemonte S.p.A. e connesse alla gestione e/o controllo delle forme di sostegno riconducibili all'Assistenza rimborsabile e alle Sovvenzioni;

Considerato che:

- l'art. 23 comma 5 del con D.Lgs 36/2023 stabilisce che gli obblighi di trasmissione alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) delle informazioni necessarie allo svolgimento delle fasi dell'intero ciclo vita dei contratti si applicano anche agli affidamenti alle società in house;
- con Delibera n. 261 del 20 giugno 2023, sempre in ottemperanza a quanto previsto dal succitato art. 23 comma 5, ANAC ha individuato le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla BDNCP attraverso le piattaforme telematiche di cui all'art. 25 del medesimo decreto;
- l'ANAC ha pubblicato sul proprio Portale un elenco di FAQ tra cui:
 - al punto C.3 ha chiarito che gli obblighi di tracciabilità per i soggetti in house non trovano applicazione in quanto non risultano integrati gli elementi costitutivi del contratto d'appalto, per difetto del requisito della terzietà;
 - al punto D.7 della sezione relativa alla BDNCP ha chiarito la necessità dell'acquisizione del codice CIG anche per gli affidamenti in house ai fini dell'identificazione univoca della procedura di affidamento;
- come da indicazioni pervenute via mail dal Settore Trasparenza e Anticorruzione in data 12 marzo 2024, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 23 comma 5 del D.Lgs. 36/2023 e per il fine del rilascio del CIG, è stata utilizzata la piattaforma telematica Sintel;
- al fine di ottemperare al citato art. 23 comma 5 del D.Lgs 36/2023, in data 01.07.2025 è stata attivata la procedura per l'affidamento in house a Finpiemonte S.p.A. (codice identificativo procedura n. 204042505), tramite la piattaforma Sintel;
- Finpiemonte ha presentato in data 11.07.2025, attraverso la suddetta piattaforma Sintel, un'offerta di servizio per la prosecuzione delle attività di erogazione del "buono domiciliarità" per la proroga di 12 mensilità;

vista l'offerta economica presentata da Finpiemonte S.p.A. a mezzo Sintel, prot. n. 1752218871462, del 11.07.2025

Rilevato che l'offerta economica presentata prevede la seguente quantificazione stimata dei costi: numero di dichiarazioni di spesa pari a 6.800, con un impegno pari a 5.560 ore totali, per un costo pari a euro 339.404,64 (o.f.e.) annualità 2025

Annualità		H totali	Costo	Costo totale (ofe)
-----------	--	----------	-------	--------------------

			orario	
2025		5560	61,044	339404,64
Totale fabbisogno proroga		5.560	61,044	339.404,64

- nel rispetto del D. Lgs. n. 36/2023 del 31 marzo 2023, è stata effettuata, con esito positivo, la valutazione della congruità dell'offerta economica presentata da Finpiemonte, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, in quanto il costo delle attività offerte è valorizzato in conformità con l'attuale metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica di cui alla sopra richiamata D.D. n. 43 del 27/02/2018, come integrata con la DD. n. 80/A1000A/2023 del 24 febbraio 2023, come rettificata dalla D.D. n. 91/A1000A/2023 del 28/02/2023, e pertanto si ritiene di approvarla relativamente all'intera durata indicata all'art. 5 dello schema di Contratto oggetto di approvazione del presente provvedimento (sino al 31/12/2027);
- sono state verificate, quindi, la completezza e la coerenza delle voci incluse nell'offerta rispetto alla richiesta formulata.

Considerato che:

- le risorse necessarie per la prosecuzione delle attività previste dal contratto (rep n. 406 del 29/08/2023) per la proroga di 12 mensilità dei buoni, pari a euro 414.073,66 (o.f.i.) derivano dalle somme disponibili a bilancio 2025, assegnate per la misura;
- alla spesa di euro 414.073,66 (o.f.i.), si farà fronte con le risorse PR FSE 2021-2027, Priorità III "Inclusione sociale" Ob. Specifico K) Azione 5 Misura 2 – settore d'intervento 158, assegnate per la gestione della misura "buono domiciliarità";
- in ragione dell'utilizzo delle risorse destinate ai buoni domiciliarità per il pagamento degli oneri a Finpiemonte per lo svolgimento delle attività legate alla proroga di 12 mensilità dei buoni attivi, le risorse effettive disponibili per il finanziamento dei "buoni" variano da euro 44.510.149,29 ad euro 44.096.075,63.

Alla luce di quanto sopra esplicitato, si rende necessario:

1. affidare a Finpiemonte S.p.A. la prosecuzione delle attività previste nell'offerta di servizio succitata, per l'erogazione del "buono domiciliarità" per ulteriori 12 mensilità ;
2. approvare l'offerta economica presentata da Finpiemonte S.p.A. in data 11.07.1964, a mezzo della piattaforma Sintel, pari ad € 414.073,66 (o.f.i.) per la prosecuzione delle attività di erogazione del "buono domiciliarità";
3. approvare lo schema di contratto, relativo ai costi di gestione della suddetta Attività, allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A);
4. ridurre le risorse effettive disponibili per il finanziamento dei "buoni domiciliarità" (I Sportello), con riferimento agli impegni delle aree non interne, di € 414.073,66 (o.f.i.) nel seguente modo:

Capitolo	Impegno	Vincolo accertamento	riduzione
170554	2025/14661	2025/1443	€ 165.629,46
170556	2025/14662	2025/1444	€ 173.910,94
170558	2025/14663	/	€ 74.533,26
	Totale		€ 414.073,66

5. impegnare con movimenti delegati registrati dai referenti contabili della Direzione Istruzione formazione e lavoro (A1500B) a favore di Finpiemonte S.p.A con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54 - c.f. 01947660013 - codice beneficiario 12613 la somma complessiva di Euro 414.073,66 (o.f.i) sui seguenti capitoli:

euro 165.629,46 sul capitolo di spesa europeo 110422 (vincolo accertamento 2025/1443 assunto sul capitolo 28607 - cod. progetto 2022/96);

euro 173.910,94 sul capitolo di spesa statale 110424 (vincolo accertamento 2025/1444 assunto sul capitolo 21638 - cod. progetto 2022/97);

euro 74.533,26 sul capitolo di spesa regionale 110426

6. *accertare l'importo di euro 205,00- bilancio gestionale 2025-2027, annualità 2025: MEF (Ministero Economia e Finanze(cod 84657)*

- euro 100,00 sul capitolo di entrata europeo 28607

- euro 105,00 sul capitolo di entrata statale 21638

7. *impegnare e contestualmente liquidare altresì la somma di euro 250,00 a favore di ANAC (codice beneficiario 297876), quale contributo gara dovuto dalla Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 recante "Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2025" Pubblicata sulla GURI n. 85 del 11.04.2025, così ripartita:*

- euro 100,00(40%)sul capitolo di spesa europeo 133452 – vincolo acc. 2025 assunto con il presente atto

- euro 105,00 (42%) sul capitolo di spesa statale 133454 – vincolo acc. 2025 assunto con il presente atto

- euro 45,00 (18%) sul capitolo di spesa regionale 133456

Ritenuto di non chiedere la cauzione definitiva per il servizio sopra citato, ai sensi del D.Lgs. 36/2023, art. 117 comma 14, in quanto la società in questione ha dimostrato di avere comprovata solidità e professionalità e nell'offerta risulta un miglioramento del prezzo.

Dato atto che:

- è stata verificata la regolarità contributiva di Finpiemonte s.p.a. tramite acquisizione di Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato da INPS e INAIL con validità fino al giorno 30.10.2025;
- in relazione al principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs 118/2011 e s.m.i., le somme impegnate/annotate con il presente provvedimento sono interamente esigibili negli esercizi finanziari di competenza;
- gli accertamenti richiesti non sono già stati assunti con precedenti provvedimenti;
- gli impegni di cui alla presente determinazione sono assunti nei limiti delle risorse stanziare ed autorizzate sulla dotazione finanziaria dei competenti capitoli di spesa del PR -FSE +;
- il presente provvedimento non comporta oneri impliciti per il bilancio regionale non compresi negli stanziamenti di bilancio (costi indiretti).

Dato atto che il presente provvedimento, per gli importi sopra riportati, trova copertura nei capitoli 110422,110424,110426.

Verificata la compatibilità di cui all'art. 56, comma 6 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la L. n. 241/1990, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso a documenti amministrativi", artt. 11 e 15;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- l'art. 17 L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- il D.lgs 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- il D.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il Regolamento n. 9 del 16 luglio 2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18" e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 38-6152 del 2 dicembre 2022 "Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della dgr12-5546 del 29 agosto 2017;
- il D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici";

- la D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024", contenente il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione (PTCP) 2024-2026;
- Legge regionale 27 febbraio 2025, n. 2 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- D.G.R. n. 12-852/2025/XII del 3 marzo 2025 "Legge regionale 27 febbraio 2025, n. 2 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027";
- D.G.R. n. 44-1007/2025/XII del 14 aprile 2025 "Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2024 ai sensi dell'articolo 3 comma 4, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modificazioni e integrazioni".;

determina

per le motivazioni riportate dettagliatamente in premessa:

1. di affidare a Finpiemonte S.p.A. la prosecuzione delle attività di erogazione del “buono domiciliarità” fino al 31/12/2027 per un importo complessivo di € 414.073,66 (o.f.i.) (CIG: B7A0CCF9C3) .
2. di approvare lo schema di contratto da stipulare con Finpiemonte, allegato alla presente determinazione di cui costituisce parte integrale e sostanziale (Allegato A).
3. di dare atto che:
 - le risorse necessarie per la prosecuzione delle attività previste dal contratto (rep n. 406 del 29/08/2023) per la proroga di 12 mensilità dei buoni, pari a euro 414.073,66 (o.f.i) derivano dalle somme disponibili a bilancio 2025, assegnate per la misura;
 - alla spesa di euro 414.073,66 (o.f.i), si farà fronte con le risorse PR FSE 2021-2027, Priorità III “Inclusione sociale” Ob. Specifico K) Azione 5 Misura 2 – settore d’intervento 158, assegnate per la gestione della misura “buono domiciliarità”;
 - in ragione dell’utilizzo delle risorse destinate ai buoni domiciliarità per il pagamento degli oneri di Finpiemonte per lo svolgimento delle attività legate alla proroga di 12 mensilità dei buoni attivi, le risorse effettive disponibili per il finanziamento dei “buoni” variano da euro 44.510.149,29 ad euro 44.096.075,63.
4. di ridurre le risorse effettive disponibili per il finanziamento dei “buoni domiciliarità” (I Sportello), con riferimento agli impegni delle aree non interne, di € 414.073,66 (o.f.i) nel seguente modo:

Capitolo	Impegno	Vincolo accertamento	riduzione
170554	2025/14661	2025/1443	€ 165.629,46

170556	2025/14662	2025/1444	€ 173.910,94
170558	2025/14663	/	€ 74.533,26
	Totale		€ 414.073,66

5. di impegnare con movimenti delegati registrati dai referenti contabili della Direzione Istruzione formazione e lavoro (A1500B) a favore di Finpiemonte S.p.A con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54 - c.f. 01947660013 - codice beneficiario 12613 la somma complessiva di Euro 414.073,66 (o.f.i) sui seguenti capitoli:

euro 165.629,46 sul capitolo di spesa europeo 110422 (vincolo accertamento 2025/1443 assunto sul capitolo 28607 - cod. progetto 2022/96);

euro 173.910,94 sul capitolo di spesa statale 110424 (vincolo accertamento 2025/1444 assunto sul capitolo 21638 - cod. progetto 2022/97);

euro 74.533,26 sul capitolo di spesa regionale 110426

6. *accertare l'importo di euro 205,00- bilancio gestionale 2025-2027, annualità 2025: MEF (Ministero Economia e Finanze(cod 84657)*

- euro 100,00 sul capitolo di entrata europeo 28607

- *euro 105,00 sul capitolo di entrata statale 21638*

7. *impegnare e contestualmente liquidare altresì la somma di euro 250,00 a favore di ANAC (codice beneficiario 297876), quale contributo gara dovuto dalla Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 recante "Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2025" Pubblicata sulla GURI n. 85 del 11.04.2025, così ripartita:*

- euro 100,00(40%)sul capitolo di spesa europeo 133452 – vincolo acc. 2025 assunto con il presente atto

- euro 105,00 (42%) sul capitolo di spesa statale 133454 – vincolo acc. 2025 assunto con il presente atto

- euro 45,00 (18%) sul capitolo di spesa regionale 133456

La transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A "Elenco registrazioni contabili", facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

8. di dare atto che:

- è stata verificata la regolarità contributiva di Finpiemonte s.p.a. tramite acquisizione di Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato da INPS e INAIL con validità fino al giorno 30.10.2025;

- in relazione al principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs 118/2011 e s.m.i., le somme impegnate/annotare con il presente provvedimento sono interamente esigibili negli esercizi finanziari di competenza;

- gli accertamenti richiesti non sono già stati assunti con precedenti provvedimenti;
- gli impegni di cui alla presente determinazione sono assunti nei limiti delle risorse stanziare ed autorizzate sulla dotazione finanziaria dei competenti capitoli di spesa del PR -FSE +;
- il presente provvedimento non comporta oneri impliciti per il bilancio regionale non compresi negli stanziamenti di bilancio (costi indiretti).
- il presente provvedimento, per gli importi sopra riportati, trova copertura nei capitoli 110422,110424,110426.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L. R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b), e art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

IL DIRIGENTE (A2203A - Politiche per le pari opportunità , diritti ed inclusione, progettazione ed innovazione sociale)
Firmato digitalmente da Osvaldo Milanese

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. SCHEMA_Contratto_prosecuzione__affid_Finp_12mesi.pdf

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

		Rep.-n.	
	CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO A FINPIEMONTE S.P.A. DELLA		
	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA’ DI EROGAZIONE DEL BUONO		
	DOMICILIARITA’		
	TRA		
	REGIONE PIEMONTE – Direzione Welfare, in persona del Dirigente di		
	Settore pro tempore dott. Osvaldo Milanesio nato a Racconigi il 13.11.1972,		
	domiciliato per l’incarico presso la sede regionale di P.le Piemonte 1 in		
	Torino , C.F. n. MLNSLD72S13H150W (nel seguito Regione);		
	E		
	FINPIEMONTE S.p.A. , con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54,		
	capitale sociale Euro 140.914.183,00 i.v., con codice fiscale e numero di		
	iscrizione al registro delle imprese di Torino 01947660013, in persona del		
	Direttore Generale dott. Mario Nicola Francesco Alparone, domiciliato per la		
	carica in Torino presso la sede sociale, a ciò facoltizzato per procura a rogito		
	Notaio Pietro Boero di Torino, in data 19 maggio 2023, rep. n. 174010,		
	registrata a Torino I in data 19 maggio 2023 al n. 23063/1T (nel seguito		
	Finpiemonte);		
	nel seguito ove congiuntamente anche “Parti”,		
	PREMESSO CHE		
	- Con Legge regionale 26 luglio 2007, n. 17 la Regione ha stabilito la		
	riorganizzazione di Finpiemonte attribuendole il ruolo di società finanziaria		
	regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del ter-		
	ritorio, svolgente attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carat-		
	tere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti costituenti o partecipanti;		
	In particolare:		

- l'art. 2, comma 2, lettera a), prevede la possibilità per le strutture regionali, di avvalersi di Finpiemonte per la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione alle imprese di incentivi, agevolazioni ed altri benefici comunque denominati;

- l'art. 2, comma 4 in attuazione della D.G.R. n. 27-5128 del 27 maggio 2022 è stata approvata la nuova "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.", sottoscritta dalle parti in data 14/07/2022 (nel seguito Convenzione Quadro) cui si fa rinvio per tutto quanto non esplicitamente richiamato nella presente convenzione;

Finpiemonte, in virtù dei predetti atti:

- è una società controllata dalla Regione Piemonte ed opera in regime di in house providing ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016;

- è soggetta a controllo analogo da parte della Regione Piemonte secondo le modalità previste dalle linee guida approvate con D.G.R. 21-2976 del 12 marzo 2021 e rispetta le condizioni di cui all'art. 12 della Direttiva 2014/24/UE;

- persegue esclusivamente finalità di pubblico interesse e, nel quadro della politica di programmazione regionale, grazie a una consolidata conoscenza del tessuto economico-sociale regionale, svolge attività strumentali alle funzioni della Regione;

- dispone di strumenti di controllo e garanzia quali l'applicazione delle norme sulla trasparenza, pubblicità e anticorruzione, previste dalla Legge n. 241/90 e s.m.i. e dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. nonché di un adeguato sistema di contabilità analitica.

La Delibera ANAC n. 143 del 27 febbraio 2019 ha deliberato l'iscrizione della Regione Piemonte all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici di cui

all'art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, in ragione degli affidamenti

diretti a Finpiemonte S.p.A.;

con la D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018, la Giunta regionale ha approvato una metodologia comune di comparazione dei costi/corrispettivi preordinata alla valutazione di congruità a cui devono attenersi le direzioni regionali affidanti negli affidamenti in regime di "in house providing" in favore di Finpiemonte s.p.a.;

con la D.D. n. 43 del 27/02/2018 è stato adottato il documento contenente la definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte s.p.a., in attuazione della D.G.R. succitata;

con D.G.R. n. 27-5128 del 27 maggio 2022 è stata approvata la nuova "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.", sottoscritta dalle parti in data 14/07/2022;

con la D.G.R. n. 33-5720 del 30/09/2022 è stato approvato lo Schema di Contratto tipo per gli affidamenti a Finpiemonte S.p.A.;

con la D.G.R. n. 21-6536 del 20/02/2023, la metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A., di cui alla sopra citata D.G.R. 16 febbraio 2018, n. 2-6472, è stata integrata, prevedendo l'adeguamento del valore monetario della tariffa media giornaliera prevista per le attività connesse alla gestione e/o controllo delle forme di sostegno riconducibili all'Assistenza rimborsabile e alle Sovvenzioni secondo l'indice dei prezzi al consumo (FOI) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392;

In attuazione della predetta D.G.R. n. 21-6536 del 20/02/2023, con D.D. n.

80/A1000A/2023 del 24 febbraio 2023, come rettificata dalla D.D. n.

91/A1000A/2023 del 28/02/2023, si è provveduto ad adeguare il valore

monetario della tariffa media giornaliera da applicare a tutte le attività svolte

da Finpiemonte S.p.A. e connesse alla gestione e/o controllo delle forme di

sostegno riconducibili all'Assistenza rimborsabile e alle Sovvenzioni;

Il D.Lgs. n. 36/2023 all'art. 7, comma 2, dispone che è possibile procedere

all'aggiudicazione diretta di un servizio ad una società in house, nel rispetto

dei principi previsti dagli artt. 1, 2 e 3 del medesimo decreto procedendo:

1. alla valutazione sulla congruità economica dell'offerta avuto riguardo

all'oggetto e al valore della prestazione;

2. a motivare il mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la

collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento

agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e

di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse

pubbliche.

• Con riferimento al punto 1), la congruità viene valutata rispetto ai

massimali di cui alla vigente normativa regionale;

• Con riferimento al punto 2), la scelta di avvalersi dei servizi in house di

Finpiemonte s.p.a. è giustificata dal fatto che, l'opzione di mercato

determinerebbe una maggiore onerosità per gli uffici regionali nella

collaborazione con un soggetto privo del patrimonio di relazioni

istituzionali e conoscenze finanziarie ed amministrative, possedute

Finpiemonte s.p.a.;

• Relativamente al beneficio in termini di efficienza, economicità e qualità del servizio offerto si evidenziano le considerazioni già espresse nei punti precedenti relativamente:

1. alla consolidata e profonda conoscenza dell'organizzazione regionale, delle sue procedure, degli strumenti e delle strategie;
2. al perseguimento esclusivamente di finalità di pubblico interesse e, grazie a una consolidata conoscenza del tessuto economico-sociale regionale, allo svolgimento di attività strumentali alle funzioni della Regione;
3. alla disponibilità di adeguati strumenti di controllo e garanzia.

- Il D.Lgs 36/2023 all'art. 23 comma 5, stabilisce che si applicano anche agli affidamenti alle società in house gli obblighi di trasmissione alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) delle informazioni necessarie allo svolgimento delle fasi dell'intero ciclo vita dei contratti;

- Con la D.G.R. n. 261 del 20 giugno 2023, sempre in ottemperanza a quanto previsto dal succitato art. 23 comma 5, ANAC ha individuato le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla BDNCP attraverso le piattaforme telematiche di cui all'art. 25 del medesimo decreto;

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente con-

tratto, le parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

La Regione affida a Finpiemonte la prosecuzione delle attività di erogazione del buono domiciliarità che ai sensi della D.G.R. n. 21-987/2025/XII del 14 aprile 2025 ha prorogato, di 12 mensilità, l'assegnazione del contributo a favore dei beneficiari in possesso di un buono attivo, secondo le modalità indicate negli articoli successivi.

Art. 2 - Attività affidate a Finpiemonte

La Regione affida a Finpiemonte, in prosecuzione delle attività di erogazione precedentemente espletate (vedi contratto Rep. n. 406/2023).

Art. 3 - Attività svolte dalla Regione Piemonte – Controllo e vigilanza

Restano in capo alla Regione le attività precedentemente attribuite (vedi contratto Rep. n. 406/2023)

Art. 4 – Risorse

Le risorse disponibili per la proroga di 12 mensilità a favore dei beneficiari di un Buono domiciliarità attivo, sono costituite da risorse pari a € 10.893.600,00 .

	Art. 5 – Durata	
	Il presente contratto ha efficacia dal giorno della sottoscrizione fino al	
	31.12.2027. Le Parti, potranno concordare eventuali proroghe da formalizzare	
	mediante provvedimento dirigenziale, nel quale verrà stabilito il nuovo	
	termine di scadenza del contratto.	
	Art. 6 – Modalità di svolgimento dell'affidamento – Norma di Rinvio	
	Finpiemonte svolge le attività in oggetto in piena autonomia gestionale ed	
	organizzativa, sulla base di quanto contenuto nell'art. 2 del presente Contratto	
	e nel pieno rispetto della Convenzione Quadro di cui in premessa, assicurando	
	il rispetto e la piena attuazione dei principi di semplificazione, correttezza e	
	trasparenza amministrativa ivi contenuti, nonché il rispetto delle disposizioni	
	sul procedimento amministrativo, tutela dei dati personali, documentazione	
	amministrativa, correttezza finanziaria e contenimento dei costi.	
	La struttura regionale competente si impegna a fornire a Finpiemonte gli	
	orientamenti, le interpretazioni e le circolari regionali elaborate, attinenti le	
	materie oggetto di affidamento.	
	Art. 7 – Corrispettivo	
	1. La Regione, per la prosecuzione delle attività di erogazione previste	
	dall'affidamento in oggetto, ha definito un corrispettivo, determinato	
	sulla base della metodologia per la valutazione della congruità	
	dell'offerta economica richiamata nell' art. 26 della Convenzione	
	Quadro.	
	2. Preso atto dell'offerta di servizio pervenuta agli atti della Direzione	

regionale Welfare - Settore Politiche per le pari opportunità, diritti e inclusione, progettazione ed innovazione sociale (a mezzo della piattaforma Sintel 1752218871462 del 11.07.2025) il corrispettivo è convenuto tra le Parti in complessivi Euro 339.404,64 (o.f.e.), con riferimento all'annualità 2025, per n. 5560 ore / lavoro occorrenti per:

- Attività propedeutica alla definizione dell'affidamento;
- ~~Acquisizione delle domande di rimborso (DdR) e della documentazione di rendicontazione annessa tramite la piattaforma dedicata;~~
- ~~Verifica della dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio integrante la DdR, appurandone la completezza e coerenza con i dati di cui ai punti successivi;~~
- ~~Verifica del contratto (di lavoro o di prestazione di servizi) tra richiedente /beneficiario e soggetto erogante il servizio di assistenza ,appurandone la vigenza e la coerenza dei dati con i cedolini di pagamento / fatture di spesa ;~~
- ~~Verifica dei giustificativi di spesa (ricevute versamenti contributivi /fatture,ecc..), appurandone la coerenza con i dati del contratto e della dichiarazione ;~~
- ~~Verifica dell'assenza sulla "piattaforma telematica dedicata" di elementi ostativi al pagamento derivanti da controlli automatici derivanti dall'incrocio con altre banche dati o segnalazioni pervenute da parte degli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali ;~~
- ~~Segnalazioni al settore regionale affidante di eventuali anomalie nelle DdR (documentazione errata o mancanteecc...) non sanate nei tempi indicati da parte del richiedente ;~~
- ~~Erogazione del controvalore economico dei Buoni a seguito dell'avvenuta validazione delle DdR;~~
- ~~Gestione contabile delle erogazioni ;~~

- Monitoraggio trimestrale delle richieste di rendicontazione pervenute e segnalazione al settore regionale affidante di mancate rendicontazioni per un periodo superiore a quello consentito dall'Avviso ;

- Nel caso di perdita di requisiti essenziali oppure di insorgenza di elementi di incompatibilità nell'erogazione del Buono, avvio della procedura di revoca e di attivazione delle misure per il recupero di quanto, eventualmente, indebitamente percepito dal destinatario secondo le modalità indicate nell'Avviso pubblico per l'attuazione della misura;

- Trasmissione ai beneficiari degli eventuali provvedimenti di revoca emanati da Regione Piemonte e gestione dei recuperi;

- Trasmissione dei dati relativi alle attività affidate in formato elettronico ai fini del monitoraggio previsto nell'ambito del Sistema di Gestione e Controllo del PR Piemonte FSE + 21 -27;

- Attività finanziaria e contabile connessa alla gestione dei fondi pubblici trasferiti;

- Predisposizione della documentazione periodica prevista dalla Convenzione Quadro.

Il corrispettivo complessivo dovuto dalla Regione, per la realizzazione di tali attività è pari a euro € 414.073,66 (o.f.i.), con imputazione sui capitoli di spesa regionale 110422, 110424, 110426 e della disciplina sulla scissione dei pagamenti (c.d. "split payment" - previsto dall'art. 1 del decreto-legge 24.04.2017, n. 50, convertito nella legge 21.06.2017, n. 96).

Finpiemonte presenta annualmente un dettagliato consuntivo dei corrispettivi dovuti per le attività oggetto del presente contratto. A tale proposito è tenuta a monitorare l'andamento delle attività e dei costi sostenuti.

Il pagamento degli oneri di gestione verrà effettuato dalla Regione a seguito

di emissioni di regolari fatture entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione Piemonte del documento stesso e sulla base della rendicontazione periodica presentata, prevista all'art. 26 della Convenzione Quadro.

Finpiemonte si impegna a segnalare tempestivamente al Settore affidante la previsione di eventuali ulteriori attività da svolgersi con riferimento al presente affidamento, non previste nell'ambito dell'offerta di servizio di cui al precedente comma 2 e determinate da una o più situazioni previste all'art. 8 comma 1, del presente contratto. In tali casi, il Settore affidante valuterà l'opportunità e la necessità di un'eventuale autorizzazione delle ulteriori attività e del conseguente riconoscimento dei rispettivi costi, da attuarsi tramite apposita revisione del contratto in applicazione dell'art. 8 del presente affidamento.

Art. 8 – Modalità di revisione del contratto

Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora intervengano modificazioni della normativa, della Convenzione Quadro o al verificarsi di fatti straordinari o imprevedibili, estranei alla sfera di azione di Finpiemonte, che possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento delle attività in oggetto o delle condizioni di affidamento delle attività medesime.

Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo verranno formalizzati per iscritto e non comportano revoca dell'affidamento oggetto della presente convenzione né deroga alla durata di quest'ultimo.

Eventuali cambiamenti intervenuti dopo la stipula del presente contratto e che non modificano nella sostanza i contenuti dello stesso, potranno essere

concordati tra le Parti mediante scambio di note scritte.

Art. 9 – Revoca dell'affidamento

L'affidamento in oggetto potrà essere revocato da parte della Regione per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento di equo indennizzo nei confronti di Finpiemonte nel caso in cui la revoca non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta.

Art. 10 – Risoluzione del contratto

Fatta salva la revoca di cui al precedente articolo, il presente Contratto si risolve qualora le Parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti nello stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra.

La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, deve contestare a Finpiemonte l'inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine che verrà concordato tra le Parti. A seguito della predetta contestazione, Finpiemonte può presentare controdeduzioni entro i successivi 30 (trenta) giorni.

Qualora, a seguito della contestazione o dell'intimazione di cui sopra, Finpiemonte non elimini entro il termine convenuto le cause dell'inadempimento ovvero, qualora la Regione non ritenga accettabili e 12 soddisfacenti i motivi addotti nelle controdeduzioni, può essere richiesta la risoluzione.

Art. 11 – Nomina a Responsabile esterno del trattamento dati

Lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto comporta a carico di Finpiemonte attività di trattamento di dati personali, da effettuare in osservanza del Regolamento U.E. n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito GDPR) e del D.Lgs. n. 193/2006 e s.m.i.. Per tale ragione Finpiemonte, ai fini dell'adempimento del presente contratto, è nominata Responsabile esterno del trattamento, ai sensi degli artt. 28 e 29 del GDPR.

Finpiemonte, quale Responsabile esterno del trattamento, è autorizzata a ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile (art. 28, par. 4 del GPRD).

Nel corso e per tutta la durata delle attività oggetto del presente contratto Finpiemonte e gli eventuali sub-responsabili da essa nominati devono osservare gli obblighi e istruzioni indicate nell'Allegato 1.a, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto e che si accetta con la sottoscrizione del medesimo.

Art. 12 - Codice di comportamento e Piano Anticorruzione

Le parti dichiarano di conoscere ed accettare gli obblighi di condotta definiti dal Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1-1717 del 13 luglio 2015, che si richiama per farne parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato alla stessa.

	Finpiemonte si attiene alle prescrizioni del Piano Integrato di Attività e	
	Organizzazione (PIAO) della Regione Piemonte 2025-2027 in materia di	
	conclusione contratti di lavoro ed attribuzione incarichi.	

	Art. 13 - Rinvio	
--	-------------------------	--

	Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente Contratto, si rinvia	
	alle disposizioni della Convenzione Quadro .	

	Art. 14 - Registrazione in caso d'uso	
--	--	--

- | | | |
|--|---|--|
| | 1. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso e tutte le imposte e | |
| | tasse derivanti, a norma delle vigenti leggi, saranno a carico di Finpiemonte. | |
| | 2. Il presente contratto è soggetto a repertorizzazione presso il Settore | |
| | regionale competente ed al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. | |
| | 18, comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023. L'imposta è a carico di Finpiemonte ed | |
| | è dovuta nella misura e secondo le modalità previste dalla normativa di legge | |
| | vigente. L'assolvimento dell'imposta di bollo per il presente contratto avviene | |
| | attraverso il versamento mediante F24, utilizzando il codice tributo 1573, | |
| | anno di riferimento 2025. | |

	Art. 15 – Foro Competente	
--	----------------------------------	--

	Per la soluzione di eventuali controversie è competente il Foro di Torino.	

	<i>Il presente Contratto si compone di 15 articoli.</i>	
--	---	--

	Letto, approvato e sottoscritto,	

	Regione Piemonte	
--	------------------	--

Il Dirigente della Direzione Welfare _____

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Finpiemonte S.p.A.

Il Direttore Generale _____

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

ALLEGATO 1

Disciplina dei trattamenti effettuati da Finpiemonte s.p.a., quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento U.E. 2016/679.

Nell'ambito del contratto di affidamento del proseguimento delle attività di erogazione, a seguito della proroga di 12 mensilità a favore dei beneficiari del Buono domiciliarietà in possesso di un buono attivo, di cui il presente documento è allegato quale parte integrante e sostanziale e perciò accettato con la sottoscrizione del contratto

suddetto, FINPIEMONTE S.p.A. assume il ruolo di responsabile esterno del trattamento (nel seguito Responsabile), come previsto all'art. 5 della convenzione quadro per gli affidamenti diretti a FINPIEMONTE S.p.A., approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2022, n. 27-5128.(nel seguito Responsabile).

Quale Responsabile Finpiemonte s.p.a. ottempera alle disposizioni del Regolamento U.E. 2016/679 (nel seguito GDPR), del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., nonché agli obblighi e istruzioni di seguito indicati dal Responsabile del Artigianto, quale Delegato del Titolare (Giunta regionale) ai sensi della d.g.r. n. 1-6847 del 18.5.2018.

◦ **DEFINIZIONI**

Ai sensi dell'art. 4 del GDPR si intende:

per «Responsabile del trattamento» la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;

per «Trattamento» qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o

insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

per «Dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

◦ **TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 5 del GDPR, i dati personali devono essere:

- trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, pertanto, sarà cura del Responsabile veicolare agli interessati l'informativa relativa al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del GDPR e assicurarsi e poter dimostrare che i relativi contenuti siano stati compresi;
- raccolti esclusivamente per le finalità esplicitate nel presente atto e trattati coerentemente con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è considerato incompatibile con le finalità iniziali;
- adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- esatti e aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per

cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per

le quali sono trattati;

- conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per

un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali

sono trattati;

- trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali,

compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate,

da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal

danno accidentali.

3. NATURA E FINALITÀ DEI TRATTAMENTI

I trattamenti dei dati personali a titolarità della Giunta regionale che il

Responsabile esterno è autorizzato ad effettuare sono i seguenti:

- raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, eventuale

aggiornamento.

I trattamenti dei dati personali sono finalizzati ad adempiere a alla

concessione e all'erogazione dei contributi e ai necessari controlli di legge.

Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di

adempimento a quanto previsto dal presente contratto e alle istruzioni ivi

contenute.

4. OGGETTO DEI TRATTAMENTI

Tipo di dati personali

I dati che possono essere oggetto di trattamento, coerentemente con quanto

previsto dai singoli avvisi pubblici, sono messi a disposizione dal Delegato

del Titolare o raccolti direttamente presso l'interessato; tali dati personali

sono i seguenti:

- nome e cognome,

- luogo e data di nascita,

- residenza,

- codice fiscale / Partita Iva in caso di azienda,

- estremi del documento di riconoscimento

Categorie di interessati:

I soggetti interessati dal trattamento dei dati personali sono le persone fisiche in possesso di buono domiciliarietà attivo che vengono prorogati di ulteriori 12 mesi dalla data di naturale scadenza dei 24 mesi.

Banche dati di riferimento:

- “FINanziamenti DOMande”;

- Gestionale Finanziamenti” per la gestione delle attività finalizzate al controllo;

“DOQUI” per la gestione delle attività di protocollo;

5. DURATA DEI TRATTAMENTI

Ogni trattamento dei suddetti dati personali, da effettuarsi esclusivamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione agli interventi di cui al presente contratto.

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all’atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest’ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato del Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, di conservazione delle attestazioni e dei certificati rilasciati in esito a percorsi formativi, ecc.).

6. FUNZIONI E OBBLIGHI DEL RESPONSABILE ESTERNO

Ferma restando la scrupolosa applicazione delle disposizioni del GDPR e del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. il Responsabile adotta le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti, con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del GDPR.

Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:

- distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

Di seguito si indicano le Misure ritenute adeguate (ai sensi dell'art. 28 del GDPR occorre indicare le Misure che si ritengono adeguate a garantire la protezione dei dati, a tal fine è utile la collaborazione dei referenti ICT e dei referenti privacy, si veda anche la d.g.r. 1-192 del 9.8.2019):

- la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle

misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Il Responsabile deve altresì:

- individuare, verificare e, se del caso, aggiornare i nominativi delle persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;

- vigilare - anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Delegato del Titolare - che gli incaricati al trattamento dei dati personali del Responsabile esterno si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;

- assistere il Delegato del Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo di cui agli artt. 35-36 del GDPR;

se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli artt. 13 - 22 del GDPR;

se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32 - 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;

comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup utilizzati ordinariamente.

7. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il Responsabile si impegna a osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nella realizzazione delle attività previste dal presente contratto.

A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nella realizzazione degli interventi e/o nell'erogazione dei servizi, fermo restando quanto previsto relativamente ai sub-responsabili.

8. GARANZIE PRESTATE DAL RESPONSABILE ESTERNO

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità per effettuare i trattamenti oggetto del presente contratto.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del presente del contratto.

Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di Servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi Cloud ecc), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto del presente contratto dovranno essere trattati o comunque utilizzati dal Responsabile esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che gli derivano dalle disposizioni del contratto di servizi. Conseguentemente, i dati non saranno:

- utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse da quelle indicate nel presente contratto;
- oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;
- duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse da quelle dell'avviso pubblico e del presente atto.

9. **REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO**

Il Responsabile si impegna, nei casi previsti dall'art. 30 par. 5 del GDPR, a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Delegato del Titolare un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:

- il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, del Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile del trattamento, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;
- le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;
- ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui all'art. 49 par.

2, la documentazione delle garanzie adeguate;

- ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

10. SUB-RESPONSABILI. MANLEVA

Con il presente provvedimento, il Delegato del Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del Sub-Responsabile (art. 28, par. 4 del RGPD). Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a Sub-Responsabili, egli si impegna a selezionare Sub-Responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa pro tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i Sub-Responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il Responsabile, nei confronti del Delegato del Titolare, mantiene la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei Sub-Responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare al Delegato del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della

normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Responsabile informa il Delegato del Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento; il Delegato del Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

11. OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE

Il Responsabile mette a disposizione del Delegato del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa vigente, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato.

A tale scopo il Responsabile riconosce al Delegato del Titolare e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto.

In ogni caso il Delegato del Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato del Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.